

CORSO PROCEDURE CONCORSUALI E SOVRAINDEBITAMENTO



***Proposte di modifica alla normativa sul
sovraindebitamento nel disegno di legge Rordorf
approvato dalla Camera dei Deputati l'1/02/2017
ed attualmente all'esame del Senato (d.l.n.2681)***

***Il nuovo ruolo degli OCC nelle procedure di
allerta per l'emersione anticipata dalla crisi: le
opportunità (?) per i Dottori Commercialisti***

Relatore: Dott. Mauro Masini

Firenze 20 marzo 2017

Delega al governo per la riforma della disciplina della crisi di impresa e dell'insolvenza

Il disegno di legge è stato approvato in via definitiva dalla Camera dei Deputati il 1 febbraio 2017

Attualmente è passato al senato ed ad oggi deve iniziare l'esame

Il numero attribuito è 2681

**Disegni di legge****Atto Senato n. 2681**

XVII Legislatura

[Segui l'iter](#)

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza

Iter**9 febbraio 2017:** assegnato (non ancora iniziato l'esame)**Iter da stralcio**Risultante dallo stralcio dell'articolo 1-14; 16 del [C.3671](#) deliberato nella seduta n. 627 del 18 maggio 2016.

Successione delle letture parlamentari		
C.3671	stralcio di C.3671-BIS , C.3671-TER conclusione anomala per stralcio	18 maggio 2016
C.3671-BIS	assorbe C.3609 , C.3884 approvato	1 febbraio 2017
S.2681	assegnato (non ancora iniziato l'esame)	9 febbraio 2017

Iniziativa GovernativaMinistro della giustizia [Andrea Orlando](#) (Governo Renzi-I)**Di concerto con:****Natura**ordinaria
Contenente deleghe al Governo.**Presentazione**Trasmesso in data **3 febbraio 2017**; annunciato nella seduta pom. n. 756 del 7 febbraio 2017.**Classificazione TESEO**

LIQUIDAZIONE DI IMPRESE

Classificazione provvisoria

Articoli:**Assegnazione**Assegnato alla **2ª Commissione permanente (Giustizia)** in sede referente il 9 febbraio 2017. Annuncio nella seduta pom. n. 759 del 9 febbraio 2017.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 8ª (Lavori pubblici), 9ª (Agricoltura), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 14ª (Unione europea)

X

Il sovraindebitamento nel testo della legge delega

All'Art. 1 – intitolato oggetto della delega al Governo e procedure per l'esercizio della stessa si dice che:

*Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui alla medesima legge, uno o più decreti legislativi **per la riforma organica delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e della disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonché per la revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie.***

Art. 9. Sovraindebitamento

“[...] il Governo procede al riordino e alla semplificazione della disciplina in materia attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi.”

Il disegno di legge ne espone 11, commentati di seguito

Art. 9 lettera a): soci illimitatamente responsabili e componenti del nucleo familiare

Il legislatore delegato dovrà comprendere nella procedura i soci illimitatamente responsabili e individuare criteri di coordinamento nella gestione delle procedure per sovraindebitamento riguardanti più membri della stessa.

E' una modifica che tenta di risolvere alcune problematiche incontrate: per esempio quando abbiamo persone fisiche socie di società di persone, oppure casi di marito e moglie che hanno richiesto la nomina dell'OCC e ne sono stati nominati due distinti

Art. 9 lettera b): promozione della continuazione dell'attività e criteri di conversione nella procedura liquidatoria

Disciplinare le **soluzioni dirette a promuovere la continuazione dell'attività svolta dal debitore**, nonché le modalità della loro **eventuale conversione nelle soluzioni liquidatorie**, anche ad istanza del debitore, e consentendo, **esclusivamente per il debitore-consumatore**, solo la **soluzione liquidatoria**, con **esclusione dell'esdebitazione**, nel caso in cui la crisi o l'insolvenza derivino da colpa grave, malafede o frode del debitore

Art. 9 lettera c): un'esdebitazione una tantum... per molti ma non per tutti

consentire al **debitore meritevole**, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno futura, **di accedere all'esdebitazione solo per una volta**, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni, laddove sopravvengano utilità.

Si tratta di una misura per garantire il fresh start a tutte quelle situazioni di indigenza che potrebbero avere una soluzione solo attraverso una proposta a saldo e stralcio con somme di denaro immediatamente disponibili e che nessuno finanzia

Art. 9 lettera d): ristrutturazione dei crediti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto

“prevedere che il piano del consumatore possa comprendere anche la ristrutturazione dei crediti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno.”

Estenderei la previsione anche all'accordo del debitore, a meno che non si sblocchino anche i piani del consumatore... intervenendo però su un'attenuazione dei concetti di meritevolezza e di diligenza.

Art. 9 lettera e): rispetto del merito creditizio.

“Includere nella relazione dell’organismo di cui all’articolo 9, comma 3-bis, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, **l’indicazione del rispetto, da parte del finanziatore, del merito creditizio del richiedente** in relazione al reddito disponibile del debitore, dedotto quanto necessario a un dignitoso tenore di vita, **al momento dell’erogazione del finanziamento.**”

Un nuovo punto da inserire nella relazione che deve scrivere l’OCC da allegare al piano del consumatore: si tratta di un tentativo di smorzare l’estrema rigidità degli attuali concetti di meritevolezza e diligenza e consentire l’accesso al piano qualora il finanziatore abbia erogato credito in assenza di merito creditizio del debitore all’epoca dell’erogazione del finanziamento

Art. 9 lettera f): preclusione all'accesso alle procedure

“Precludere l'accesso alle procedure ai soggetti già esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o che abbiano beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero nei casi di frode accertata”

Oggi si prevede solo il divieto generico di ricorrere alle procedure di sovraindebitamento a coloro che abbiano fatto ricorso nei 5 anni precedenti, senza dire niente dell'esdebitazione.

Art. 9 lettera g): misure protettive

“introdurre misure protettive simili a quelle previste nel concordato preventivo, revocabili su istanza dei creditori, o anche d’ufficio in caso di atti in frode ai creditori”

E’ un principio che si ritrova in altri punti delle delega: si tratta di uniformare tutte le misure protettive, sia del concordato, sia degli accordi di ristrutturazione dei debiti

Art. 9 lettera h): poteri di iniziativa per attivare le procedure

“riconoscere l’iniziativa per l’apertura delle soluzioni liquidatorie, anche in pendenza di procedure esecutive individuali, ai creditori e, quando l’insolvenza riguardi l’imprenditore, al pubblico ministero”

E’ un tentativo di risolvere situazioni in cui per l’inerzia del debitore, non è possibile attivare procedure potenzialmente efficaci per i creditori

Art. 9 lettera i): anche le persone giuridiche potranno ottenere l'esdebitazione

“ammettere all'esdebitazione anche le persone giuridiche, su domanda e con procedura semplificata, purché non ricorrano ipotesi di frode ai creditori o di volontario inadempimento del piano o dell'accordo”

Attualmente l'esdebitazione è prevista per le persone fisiche. La modifica è utile per incrementare l'appetibilità delle procedure a tutti quei soggetti persone giuridiche non assoggettabili alle ordinarie procedure concorsuali.

Art. 9 lettera l): misure sanzionatorie anche di carattere processuale

“prevedere misure sanzionatorie, eventualmente di natura processuale con riguardo ai poteri di impugnativa e di opposizione, a carico del creditore che abbia colpevolmente contribuito all’aggravamento della situazione di indebitamento”

Art. 9 lettera m): poteri ai creditori ed al P.M. per la conversione in procedura liquidatoria in presenza di atti in frode

“attribuire anche ai creditori e al pubblico ministero l’iniziativa per la conversione in procedura liquidatoria, nei casi di frode o inadempimento.”

Si tratta di un ampliamento della disciplina prevista dall’attuale art. 14-quater della legge 3/2012

la procedura di allerta - cenni

l'articolo 4 del disegno di legge delega prevede, sulla scorta delle raccomandazioni UE e delle linee guida internazionali, l'introduzione di una fase preventiva di allerta, volta ad anticipare l'emersione della crisi nelle imprese commerciali.

Essa è concepita quale **strumento stragiudiziale e confidenziale di sostegno alle imprese, diretto a una rapida analisi delle cause** del malessere economico e finanziario dell'impresa, destinato a sfociare in un servizio di composizione assistita della crisi.

Gli OCC all'art 4 del progetto di legge delega n. 2681 all'esame del senato

“Al punto 1 lett. b) si prevede l'istituzione presso ciascuna **camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di un apposito organismo** che assista il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi; l'organismo **nominerà un collegio composto da almeno tre esperti**, di cui uno designato, tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente per il luogo in cui l'imprenditore ha sede, uno designato, tra gli iscritti al predetto albo, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e uno designato, tra gli iscritti al medesimo albo, da associazioni di categoria”

L'albo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o)

“Si prevede la creazione di un apposito albo presso il Ministero della Giustizia dei soggetti, anche costituiti in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, **funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali**, con indicazione dei requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza necessari per l'iscrizione”

Si tratta di ulteriore albo, rispetto a quello dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, da cui verranno nominati esclusivamente i soggetti che in futuro si occuperanno di procedure concorsuali e di procedure di allerta

Il collegio di almeno 3 esperti

- Ognuno dovrà essere iscritto al nuovo albo tenuto dal Ministero delle Giustizia
- Uno dei componenti sarà di nomina del presidente della sezione specializzata del tribunale delle imprese
- Un altro dei componenti sarà designato dalla CCIAA
- Un altro dei componenti sarà nominato da associazioni di categoria: **ci si chiede quali? CNA, CONFESERCENTI, CONFINDUSTRIA,!?**

E gli OCC attualmente creati per il sovraindebitamento?

Il testo della legge delega all'esame del senato nulla dice.

I vecchi testi del disegno di legge prevedevano che si dovesse creare una sezione specializzata all'interno degli attuali OCC

Adesso invece saranno le CCIAA a gestire le procedure ed i Dottori Commercialisti parteciperanno laddove facciano parte del nuovo Albo previsto dall'art 2. lett. o) della legge delega.....

Ci saranno allora due tipi di OCC? Quelli per il sovraindebitamento e quelli per la crisi di impresa?

Il ruolo degli organi di controllo nell'allerta

La bozza di legge delega pone a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e delle società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, l'obbligo di avvisare immediatamente l'organo amministrativo della società dell'esistenza di fondati indizi della crisi, da individuare secondo parametri corrispondenti a quelli rilevanti ai fini del riconoscimento delle misure premiali di cui alla lettera *h*), e, in caso di omessa o inadeguata risposta, di informare tempestivamente l'organismo di cui alla lettera *b*) (cioè l'OCC)

Le misure premiali di cui alla lettera h)

prevedere misure premiali, sia di natura patrimoniale sia in termini di responsabilità personale, in favore dell'imprenditore che ha tempestivamente proposto l'istanza di cui alla lettera *b*, oppure ha chiesto tempestivamente l'omologazione di un accordo di ristrutturazione oppure ha tempestivamente proposto un concordato preventivo oppure ha proposto tempestivamente ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

LA TEMPESTIVITA'

prevedere che il requisito della tempestività ricorre esclusivamente quando il debitore ha proposto una delle predette istanze, **entro il termine di sei mesi dal verificarsi di determinati indici di natura finanziaria** da individuare considerando, in particolare:

- il rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi;
- l'indice di rotazione dei crediti;
- l'indice di rotazione del magazzino;
- l'indice di liquidità.

Esempi di misure premiali

includere tra le misure premiali in termini di responsabilità personale la causa di non punibilità per il delitto di bancarotta semplice e per gli altri reati previsti dalla legge fallimentare, quando abbiano cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità ai sensi all'articolo 219, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, un'attenuante ad effetto speciale per gli altri reati, nonché una congrua riduzione degli interessi e delle sanzioni correlati ai debiti fiscali dell'impresa, fino alla conclusione della medesima procedura;

Estensione dei casi in cui è obbligatorio nominare un organo di controllo

l'estensione dei casi in cui è obbligatoria la nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, o del revisore, da parte della società a responsabilità limitata, in particolare prevedendo tale obbligo quando la società per due esercizi consecutivi ha superato almeno **uno dei seguenti** limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;**
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;**
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità;**

Applicabile l'art. 2409 alle s.r.l.

Ulteriore modifica che reintroduce la possibilità della denuncia al Tribunale di gravi irregolarità, anche per le srl. Si tratta di un utile precisazione che sana un vuoto che si è creato con la riforma del diritto societario del 2004 parzialmente colmato dalla giurisprudenza.

l'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 2409 alle società a responsabilità limitata, anche prive di organo di controllo;

GRAZIE PER L'ATTENZIONE